

ART. 155
(1) PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI.

[I]. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi

Il diritto del minore alla bigenitorialità, come emerge dal nuovo testo degli artt. 155 e ss. c.c., è un vero e proprio diritto del bambino, da tutelare e garantire come tale, anche d'ufficio. Il mutamento voluttuario di residenza (nel caso di specie, prospettato dalla madre) pregiudicherebbe tale diritto, e può dunque essere interdetto dal giudice, nell'esercizio della facoltà – espressamente assentita dall'art. 155 c.c. - di adottare qualsivoglia provvedimento diretto a "realizzare la finalità indicata dal primo comma". (Trib Rimini 21.10.06) [FeD 481 5/07]

L'affidamento condiviso presuppone la ripartizione di compiti e di responsabilità nella gestione del figlio, tale da realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza di ciascun genitore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento.

"la circostanza di essere privo di occupazione non esime il genitore dall'obbligo del mantenimento della prole, in quanto è sempre dovere dello stesso attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia; tale obbligo, in ogni modo, non potrà essere quantificato in somma inferiore a quella necessaria per assicurare il sostentamento della prole stessa." (Trib Trani 4.12.07) [FeD 819, 8-9/08]

Nel regime di affidamento alternato, la suddivisione, in termini tendenzialmente paritari, del tempo che il minore trascorre con l'uno e con l'altro genitore, implica il venir meno dell'obbligo di versamento di un contributo indiretto di mantenimento da un genitore all'altro, presumendosi che ciascuno di essi provveda adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio, nel tempo in cui lo stesso è seco convivente.
Per quanto riguarda invece le spese non quotidiane, l'unica scelta possibile è quella di addossarle, in misura paritaria, ad entrambi i genitori, previo - limitatamente a quegli oneri da considerarsi straordinari per importo ed imprevedibilità - accordo tra le parti, salva naturalmente l'urgenza (Trib La Spezia 14.03.07) [FeD 389, 4/08]

alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

[III]. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

[IV]. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

[V]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[VI]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

[VII]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

ART. 155-BIS.

AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE E OPPOSIZIONE ALL'AFFIDAMENTO CONDIVISO (1).

[I]. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Affidamento esclusivo:

- "L'affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola generale e non più come evenienza residuale, non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, **essendo necessario che risulti**, nei confronti di uno dei genitori, **una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque, tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore** (come nel caso ad es., di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con i figli o di obiettiva lontananza. (Cass. 29.4.08 n. 16593) [FeM 42 8/08]
- "non vi sono i presupposti per adottare tale regime, **ove il genitore non affidatario abbia interrotto ogni contatto, materiale ed affettivo, con i figli**, tenendo tuttavia che a differenza della precedente disciplina la potestà resta sempre in capo ad entrambi" (Trib Trani 4.12.07) [FeD 819, 8-9/08]
- "inopportunità di affido condiviso, alla stregua delle dolorose, ma gravi, iniziative giudiziarie del padre **in ordine al disconoscimento della paternità sulla minore** (CdApp SA 18.7.06)
-
- "**il permanere di una tendenza all'aggressività, non scomparsa, unitamente alla propensione ad assumere atteggiamenti dominanti nei confronti della moglie possa determinare ulteriori danni ai minori, il cui sano ed equilibrato sviluppo necessita di ridurre al massimo i rischi di per sé collegati alla disgregazione del nucleo familiare.**" (Trib Nicosia 22.4.08) [FeD 803, 8-9/08]
- *Così Trib Min Catanzaro Decr. 27.5.08 ove non prevede l'A.C: se il padre non rappresenta un modello educativo* [FeM 8610/08]
- **L'intenzione di uno dei genitori, assolutamente legittima, di trasferire la propria residenza in città diversa da quella in cui aveva vissuto, fino alla separazione, il nucleo familiare, rende di fatto impossibile l'affidamento condiviso**, il quale presuppone divisione di compiti, di tempi e modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore, gestione e cura del minore nella quotidianità. **Deve quindi farsi luogo, in siffatta ipotesi, all'affidamento esclusivo**, il quale appare conforme all'interesse del minore, assicurandosi al genitore non affidatario (e di conserva al minore stesso) un diritto di frequentazione articolato tenendo conto della situazione venutasi a determinare in conseguenza del trasferimento di residenza. (CdApp BO, 28.12.06) [FeD 482 5/07]
- "Non può ritenersi responsabile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di cui all'art. 388 cp **il genitore affidatario in via esclusiva del minore** che, **con decisione unilaterale**, e a fronte degli accordi intervenuti in sede di separazione, **trasferisca all'estero in via definitiva la residenza abituale del figlio**" (Cass. Pen 6.6.08 n. 31717) [FeM 65 10/08] Pare che in costanza di affidamento condiviso il Trib Venezia abbia ordinato il rientro alla madre ed affidato in via esclusiva il figlio al padre, mentre Messina ha confermato la collocazione presso la madre [FeM 69 10/08]

[II]. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.

In tema di affidamento dei figli, la modifica del regime di affidamento (da condiviso ad esclusivo) una volta verificato che non sia percorribile la via di una adeguata corresponsabilizzazione dei genitori, può assumere un significato sanzionatorio, ed anzi può risultare il provvedimento più efficace ed idoneo non soltanto per prevenire, ma anche per sanzionare altre inadempienze e violazioni da parte dei genitori consentendo a questi ultimi di riflettere sulle conseguenze dei propri comportamenti nel rapporto con la prole, e incrementando il senso di responsabilità che deve accompagnarsi all'esercizio dei doveri genitoriali" (Trib Modena 17.9.08) [FeM 80 10/08]

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell' articolo 155. Se la domanda risulta

manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

ART. 155-TER

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI (1).

[I]. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

ART. 155-QUATER.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E PRESCRIZIONI IN TEMA DI RESIDENZA(1).

[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
[II]. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
[III]. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

ART. 155-QUINQUIES

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI (1).

[I]. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

“Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minore, è legittimato “*iure proprio*”, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone”. (Cass. 12.10.07 n. 21437) [FeD 584 6/08]

[II]. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies.

Poteri del giudice e ascolto del minore (1).

[I]. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
[II]. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

www.avvocatolauralandi.it